

0148041 | 30/08/2016
ASURAV2 | AFFGEN | A



0025157 | 30/08/2016
ASUR | DG | P

Il Direttore Generale

ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto, Dr. Alessandro Marini, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, in Ancona 60021, Via G. Oberdan, 2 cod. fisc. e partita IVA n. 02175860424, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda medesima e all'uopo munito dei pieni poteri di legge

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castelfidardo n. 32 del 18.04.2016 ad oggetto "*Convenzione Comune di Castelfidardo e Asur Marche/AV2 per utilizzo strutture con finalità socio-sanitarie - atto di indirizzo*" è stato formulato un atto di indirizzo nei confronti della Giunta Comunale "*affinché ricerchi, unitamente con l'Asur Marche, soluzioni giuridico-amministrative idonee ad addivenire ad un accordo finalizzato all'utilizzo da parte dell'ente dei locali attualmente adibiti presso la RSA di Castelfidardo a camera mortuaria (e/o locali adiacenti) per le finalità meglio espresse in premessa*"; il ridetto atto di indirizzo è stato trasmesso dall'allora Sindaco Mirco Soprani all'ASUR Marche/Arca Vasta 2 con nota del 28.04.2016 prot. 7328 (in entrata al prot. 80115/ASURAV2/AFFGEN/29.04.2016);
- al fine di una miglior valutazione della richiesta di che trattasi, con atto di "*Determinazione del canone di concessione amministrativa di porzione di immobile per attività sanitaria - Integrazione*" (ID:345535/22.06.2016/PNO), l'ing. Luca Gusella, Area Patrimonio Attività Tecniche e Nuove Opere Asur Marche, ha integrato il proprio precedente atto di determinazione del canone concessorio della porzione di immobile di che trattasi (di cui meglio alla relazione ID:307161/14.04.2016/PNO) con una valutazione alle condizioni attuali (ovvero ad opere non ultimate);
- alla luce degli atti succitati, esaminata la richiesta formulata nei termini anzidetti, visti gli incontri avuti tra le parti, considerata l'opportunità, nel rispetto della normativa vigente in materia e in particolare valutata l'applicabilità del D.P.R. n. 285/10.09.1990 art. 12, 13 e 14, si ritiene di poter procedere alla stipula di convenzione all'uopo come

richiesta e come da schema che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

A TAL FINE DELEGA

L'Ing. Maurizio Bevilacqua, Direttore dell'Area Vasta n. 2, affinché provveda alla sottoscrizione della convenzione per l'affidamento in concessione amministrativa di aree ubicate nella R.S.A. di Castelfidardo al Comune di Castelfidardo, come da schema allegato e per le finalità stabilite.

A tal fine, con la presente delega si conferisce all'Ing. Maurizio Bevilacqua ogni più ampia facoltà, al fine di assolvere a tutti gli adempimenti utili.

Resta fermo, pertanto, che permane in capo al delegato ogni responsabilità:

- a) in merito ad eventuale incompletezza della verifica di cui al punto precedente;
- b) in merito ad omissioni, non conformità, non veridicità, non rispondenza rispetto alle evidenze in atti ed alla vigente normativa, delle decisioni a tal fine assunte e delle dichiarazioni rese, relative a circostanze non note al sottoscritto delegante;
- c) ogni ulteriore responsabilità in merito agli impegni assunti nell'ambito del procedimento per cui è la presente delega, nonché agli ulteriori adempimenti necessari il cui onere si incardini consequenzialmente in capo al delegato.

Ancona, li

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



All. c.s.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

**AMMINISTRATIVA DI AREE UBICATE NELLA R.S.A. DI
CASTELFIDARDO**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE/AREA VASTA 2, (di seguito
denominata "A.S.U.R./A.V. 2") con sede legale in Ancona 60131, Via G.
Oberdan, 2- Codice Fiscale e Partita IVA n. IVA:0217586042, e con sede
amministrativa in Fabriano 60044 (An), Via Filippo Turati n. 51,
rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Marini, sostituito
per la sottoscrizione della presente dal Direttore di Area Vasta 2, Ing.
Maurizio Bevilacqua, delegato alla stipula del presente accordo giusta
Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. del /atto di delega
nonché con propria Determina n. del in recepimento della delega
rilasciata, all'uopo munito di pieni poteri di legge,**

E

**IL COMUNE DI CASTELFIDARDO (C.F. /P. IVA 00123220428),
rappresentato dal Sindaco Roberto Ascani, in qualità di legale
rappresentante, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale a
Castelfidardo (An), Via , il quale interviene per dare esecuzione alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. del , all'uopo munito di
pieni poteri di legge**

PREMESSO CHE:

**-con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castelfidardo n.
32 del 18.04.2016 ad oggetto "Convenzione Comune di Castelfidardo e Asur
Marche/AV2 per utilizzo strutture con finalità socio-sanitarie - atto di**

indirizzo" è stato formulato un atto di indirizzo nei confronti della Giunta Comunale "affinchè ricerchi, unitamente con l'Asur Marche, soluzioni giuridico-amministrative idonee ad addivenire ad un accordo finalizzato all'utilizzo da parte dell'ente dei locali attualmente adibiti presso la RSA di Castelfidardo a camera mortuaria (e/o locali adiacenti) per le finalità meglio espresse in premessa"; il ridetto atto di indirizzo è stato trasmesso dall'allora Sindaco Mirco Soprani all'ASUR Marche con nota del 28.04.2016 prot. 7328 (in entrata al prot. 80115/ASURAV2/AFFGEN/29.04.2016) (doc. 1);

-con Determina n. /DGASUR del 2016/atto di delega, parte integrante e sostanziale della presente quale doc. 2), circa la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per assolvere le funzioni di polizia mortuaria ex art. 14 DPR 285/1990, vista la richiesta del Comune di Castelfidardo, ai sensi del DPR 285/1990 artt. 12,13 e 14, di utilizzo per finalità pubbliche di locali ubicati nella RSA in parola, l'ASUR ha statuito al fine della gestione in concessione da parte del Comune delle aree individuate nelle planimetrie allegate;

-con atto del Direttore di Area Vasta 2 in recepimento dell'atto di delega ...

-con atto di "Determinazione del canone di concessione amministrativa di porzione di immobile per attività sanitaria - Integrazione", di cui all'ID:345535/22.06.2016/PNO, doc.3) del presente atto a costituire parte integrante, l'ing. Luca Gusella, Area Patrimonio Attività Tecniche e Nuove Opere Asur Marche, ha integrato il proprio atto di determinazione del canone concessorio di cui all'ID:307161/14.04.2016/PNO (doc.4) della porzione di immobile di che trattasi con una valutazione alle condizioni

attuali (ovvero ad opere non ultimate);

-alla luce degli atti succitati e sulla base degli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale di Castelfidardo con delibera di G.C. n. del (doc.5);

Visto il DPR n. 285/10.09.1990 art. 12, 13 e 14;

Vista la L.R. n. 3/2005;

Vista la DGRM n. 20/2000;

Visto l'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 13/2003 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 826, commi 2 e 3 codice civile;

Visto il TU diritto amministrativo 104/2010;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Contenuti in premessa.

Le premesse e gli atti ivi richiamati quali documenti da 1 a 5 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Oggetto e finalità.

La presente convenzione disciplina l'affidamento in concessione amministrativa da parte di ASUR Marche al Comune di Castelfidardo di una porzione di immobile sita al Piano Seminterrato della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) di Castelfidardo, Via XXV Aprile - Castelfidardo (An), così come individuata nella planimetria allegata come doc. 6, con la colorazione in giallo, identificata al Catasto Urbano del Comune di Castelfidardo al Foglio n.13, particella 983, Categoria B/2, consistenza 100

mq ca. Il tutto come meglio individuato nella perizia dell'Area Patrimonio Attività Tecniche e Nuove Opere, redatta dall' Ing. Luca Gusella, firmata per accettazione dalla parte, del 14.04.2016 e integrativa del 22.06.2016 (allegati docc. 2 e 3).

Le aree sopra individuate sono concesse in parte in uso esclusivo e in parte in uso comune, comunque dotate di ingresso autonomo e meglio descritte nella relazione peritale ASUR.

Le parti concesse in uso esclusivo potranno essere utilizzate solo per fini e scopi di pubblica utilità e per la cura e lo svolgimento di servizi pubblici (causa questa del contratto di concessione amministrativa) e comunque per lo svolgimento da parte del Comune di Castelfidardo di attività pubbliche riconducibili unicamente alle disposizioni normative di cui al D.P.R. 285/1990 artt. 12, 13 e 14, alle altre disposizioni che disciplinano la materia e lo svolgimento delle attività connesse.

Le aree che si danno in concessione sono da utilizzare nel rispetto delle destinazioni consentite dalla legge nazionale e regionale e comunque sovraordinate, delle prescrizioni regolamentari comunali in materia urbanistica ed edilizia e comunque relative alla gestione del patrimonio immobiliare della concedente ASUR nonché nel rispetto e ferma restando la verifica circa la rispondenza dell'edificio allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Resta inteso tra le parti che le aree cedute in concessione amministrativa in uso comune, patrimonio indisponibile dell'ASUR, continuano a svolgere la funzione cui sono adibite a favore del bene principale (RSA) a servizio del quale sono state realizzate e/o destinate, con vincolo di destinazione

per l'utilizzo anche da parte di tutti soggetti che dovessero entrare in contatto con la struttura sanitaria.

La presente convenzione non determina effetti sui diritti di proprietà dell'ASUR per le aree da questa disciplinate né comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di proprietà e di tutela.

E' vietata ogni modifica della destinazione d'uso.

ARTICOLO 3 - Durata della convenzione, revoca, recesso e rinnovo

La presente convenzione ha durata decennale dalla sottoscrizione del presente atto.

La concessione può essere revocata per specifiche ragioni sopravvenute di pubblico interesse che non consentono la prosecuzione del rapporto, con preavviso non inferiore a tre mesi e il conseguente riconoscimento della quota residua non scomputata.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto mediante la notifica di recesso all'altra parte, almeno 60 giorni prima della sua efficacia. Il recesso non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di indennizzo e determina il ripristino della situazione originaria.

La richiesta di rinnovo da parte del Comune di Castelfidardo potrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza, comunque motivata da ragioni di pubblico interesse e inviata tramite PEC alla sede legale della concedente, fatta salva la facoltà insindacabile di ASUR in merito all'accoglimento.

ARTICOLO 4 - Spese di adeguamento dei locali, manutenzione e gestione.

L'ASUR concede al Comune di Castelfidardo i locali individuati che sono stati visionati e di cui conosce lo stato e le condizioni. Al momento della consegna da parte del Responsabile UOC Area Patrimonio, Attività Tecniche e Nuove Opere ASUR verrà redatto verbale in contraddittorio tra le parti.

Le parti stabiliscono d'intesa che l'accesso alle ridette aree può essere legittimamente sospeso, per determinati periodi, qualora l'ASUR ne ravvisi la necessità con onore di preventiva e tempestiva comunicazione al Comune concessionario.

Il Comune di Castelfidardo assume a proprio totale carico tutti gli oneri inerenti le spese di adeguamento dei locali alla vigente normativa, ivi comprese quelle di manutenzione straordinaria dell'area oggetto del presente atto che si dovessero rendere necessari.

I lavori di che trattasi, necessari per la fruizione del bene, si svolgeranno sotto l'Alta Sorveglianza del Responsabile UOC Area Patrimonio, Attività Tecniche e Nuove Opere ASUR per la parte tecnica. Al medesimo è demandata ogni verifica correlata alla parte urbanistico-edilizia (approvazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo e definizione importi lavori, rilascio titoli abilitativi, etc. anche ai fini del possesso dei requisiti strutturali) in relazione all'attività da espletarsi.

Lo svolgimento dell'attività da parte del Comune sarà fatto in accordo con il Responsabile sanitario della RSA di Castelfidardo.

Il Comune assume l'onere di garantire la sicurezza della porzione di immobile assunto in concessione nonché l'onere dell'installazione e manutenzione dell'eventuale arredo di cui si riterrà di dotarlo al fine del

suo utilizzo. L'arredo sarà rimosso, a richiesta, a sua cura e spese alla cessazione del contratto concessorio.

Le spese migliorative, relative a interventi preventivamente autorizzati o meno, sostenute e realizzate dal concessionario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione.

Tutte le eventuali opere non facilmente rimuovibili realizzate sul bene saranno acquisite al patrimonio indisponibile Asur alla scadenza della concessione senza alcun diritto a risarcimento o indennizzo.

Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene da qualunque manomissione tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.

Nel caso di interventi realizzati senza consenso dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva il diritto di pretendere l'eventuale rimessa i pristino dei locali.

ART. 5- Oneri accessori, spese e manutenzione ordinaria

Sono a carico del concessionario, il pagamento del canone di concessione pattuito.

Le modalità di pagamento di spese, per le parti in uso esclusivo e in uso comune, saranno concordate con la UOC Attività Tecniche e Patrimonio ASUR Marche e comunque corrisposte con le modalità di pagamento di cui all'art. 6 a seguire.

Il concessionario si farà poi carico della manutenzione ordinaria durante l'intero periodo contrattuale. In caso di inadempienza, qualora sia necessario, urgente e indifferibile eseguire un intervento, il concedente

potrà eseguire le riparazioni fermo restando il diritto all'integrale rimborso entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 6- Canone concessorio

Il canone di concessione amministrativa viene stabilito nel canone annuo di Euro 5.500,00 stimato nella perizia del 22.06.2016 dell'ing. Luca Gusella, Area Patrimonio Attività Tecniche e Nuove Opere Asur Marche (ID:345535/22.06.2016/PNO doc. 3), di integrazione del proprio atto di determinazione del canone concessorio della porzione di immobile di che trattasi con una valutazione alle condizioni attuali (ovvero ad opere non ultimate di cui agli allegati doc. 2 e 3) per la messa a norma dei locali secondo la L.R. 3/2005 e DGRM 20/2000.

Il canone sopra determinato è aggiornato automaticamente e annualmente, a decorrere dal secondo anno, nella misura del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, riferito al penultimo mese precedente il mese di decorrenza. L'aggiornamento avviene automaticamente senza necessità di richiesta preventiva da parte di ASUR.

Il canone viene posto a carico del concessionario Comune di Castelfidardo che si obbliga a versarlo in maniera anticipata di ogni anno e in unica soluzione a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente instato ad ASUR Marche intestato ad "AREA VASTA 2", Codice IBAN "I106D60550560000000008172", entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della fattura emessa a cura della U.O. Bilancio A.V. 2 Fabriano (AN).

Le parti stabiliscono sin d'ora che il canone concessorio sarà scomputato

con il costo dei lavori che si renderanno necessari ad adibire l'immobile allo scopo convenuto, come sarà definito tra le parti con le modalità di cui all'art. 4 della presente concessione e rinviando a separato atto la definizione delle medesime compensazioni, compensando altresì gli interessi da corrispondere sulle somme anticipate per l'esecuzione delle opere da parte dell'ASUR con il costo d'uso degli adeguamenti effettuati da parte del Comune di Castelfidardo. Lo scomputo è previsto sin dal primo anno di canone e al momento del termine dei lavori fino a concorrenza di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) (quale importo massimo scomputabile per il decennio di concessione) oltre il 100% di adeguamento ISTAT di cui sopra.

ARTICOLO 7 - Responsabilità e Assicurazioni-Controversie

Il Comune di Castelfidardo è custode della porzione di immobile assegnata.

Si obbliga a rispondere personalmente all'ASUR di tutti i deterioramenti e danni che dovessero essere causati ai locali da lui stesso o da persone che egli vi abbia immesso anche solo temporaneamente.

Risponderà per la responsabilità civile verso terzi che dovesse insorgere in costanza di contratto e connessa ai rischi derivanti dall'utilizzo del bene come stabilito ai punti che precedono.

Solleverà l'ASUR, manlevandola, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni anche indiretti che potessero ad esso concessionario o a terzi derivare da un fatto doloso o colposo in conseguenza dell'attività di che trattasi.

Quanto alla copertura assicurativa, il Comune di Castelfidardo consegna originale del contratto assicurativo per R.C.T./R.C.O., polizza furto e

incendio all'uopo stipulato per il massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) che viene depositato agli atti del fascicolo della UOC Attività Tecniche e Patrimonio ASUR.

Il Comune di Castelfidardo assume a proprio carico ogni onere per eventuali controversie che dovessero insorgere all'interno degli spazi concessi in utilizzo.

ARTICOLO 8- Tutela dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti nella fase dell'adempimento contrattuale, saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I, Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

ARTICOLO 9- Clausola compromissoria

Per quanto non espressamente previsto, le parti si impegnano a esaminare e risolvere di volta in volta, in conformità alle norme vigenti, i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento dell'attività.

ARTICOLO 10- Spese

Le eventuali spese di registrazione del presente atto e ogni altra inerente e dipendente sono a carico del Comune di Castelfidardo.

Documento letto e firmato digitalmente in data odierna e formato da numero 11 (undici) pagine di cui numero [] pagine di allegati.

Allegati:

doc.1 - determina n. DGASUR ;

doc.2 - perizia di determinazione del canone di concessione amministrativa di porzione dell'immobile ID:345535/22.06.2016/PNO;

doc.3- perizia di determinazione del canone di concessione amministrativa di porzione dell'immobile ID:307161/14.04.2016/PNO;

doc. 4- determina Comune di Castelfidardo;

doc.5 - planimetria identificativa porzione di immobile;

Fabriano/Castelfidardo, li .2016

Per l'ASUR/AV2 -Il Direttore ASUR Marche

(Dott. Alessandro Marini)

Il Direttore di Area Vasta 2

(Ing. Maurizio Bevilacqua) (firmato digitalmente)

Per il Comune di Castelfidardo Il Sindaco

(Roberto Ascani) (firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.